



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 107 del 22/08/2002

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2002, n. 494

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 12 dicembre 2001 tra Regione Puglia ed il Comune di Barletta ai sensi della L.R. n. 34/94 e succ. mod. e integr. e del D.lgs n. 267/2000 per la realizzazione di un opificio industriale da parte della PIERRO Riccardo.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

CONSIDERATO che in attuazione della l.r. 19 dicembre 1994 n° 34 e s.m. ed integr. e dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, in data 12 dicembre 2001 è stato sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di BARLETTA apposito "Accordo di Programma" autorizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n°1588 del 5 novembre 2001, per la realizzazione di un opificio industriale, in BARLETTA, da parte della PIERRO Riccardo in variante allo strumento urbanistico generale vigente ed adottato;

VISTA la deliberazione n° 7 dell'11 gennaio 2002, con la quale il Consiglio Comunale di BARLETTA ha ratificato, ai sensi del V comma dell'art.34 del D.lgs n. 267/2000, il suddetto "Accordo di Programma";

VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, dal Genio Civile di Bari con nota n. 4304/2001 del 13/11/2001;

CONSTATATO che l'area oggetto d'intervento è classificata di valore normale "E" dal PUTT approvato con delibera G.R. n. 1588 del 5.11.2001 e quindi non è soggetta alle norme di cui al titolo II "ambiti territoriali estesi" ed al titolo III "ambiti territoriali distinti" del citato PUTT, così come definiti dall'art.I.03 e, pertanto, per le opere in progetto, non è prevista la preventiva acquisizione del parere paesaggi-stico in base all'art. 2.01 delle NTA del predetto PUTT per l'approvazione della variante urbanistica;

RILEVATO che l'area d'intervento non è ricompresa nei SIC e ZPS di cui al D.P.R. 12/4/2000 e che l'intervento oggetto di A. di P. non è assoggettabile alle disposizioni di cui. alla L.R. n. 11/2001 in quanto non ricompreso negli allegati "A" e "B" della medesima legge.

CONSIDERATO che in conformità alle condizioni di cui al richiamato Accordo di Programma, all'atto del rilascio della concessione edilizia, a cura della ditta PIERRO Riccardo dovrà essere fornita, al Comune, di BARLETTA idonea e formale garanzia (fidejussoria, ecc.) sui livelli occupazionali previsti e sulla destinazione d'uso che dovranno essere mantenuti per un periodo non inferiore a cinque anni;

VISTO il IV comma dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000 il quale prevede l'approvazione dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Giunta Regionale determinando, in tale modo, le eventuali e conseguenti variazioni alla strumentazione urbanistica generale vigente ed adottata;

DECRETA

- E' approvato, al sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico vigente ed adottato, del Comune di BARLETTA, l'"Accordo di Programma" per la realizzazione di un opificio industriale da parte della ditta PIERRO Riccardo sottoscritto in data 12 dicembre 2001 dalla Regione Puglia e dal Comune di BARLETTA in attuazione della l.r. n° 34 del 19 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e si intenderà caducato di diritto e conseguentemente, posto nel nulla, qualora l'Intervento non sia realizzato a qualsiasi titolo e ragione, riacquistando le aree interessate la originaria destinazione prevista nel vigente strumento urbanistico.

Lo stesso Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul B.U.R, ai sensi del comma a) dell'art. 6 della Lr. del 12 aprile 1993, n° 13.

Bari, li 6 agosto 2002

L'Assessore all'Urbanistica Il Presidente della Giunta
Dott. Enrico Santaniello Dott. Raffaele Fitto
